



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 5 aprile 2006

Deliberazione n. 10/2006

OGGETTO: Modifica al punto 1.3 (*Interventi a maggiore criticità*) della Direttiva contenente i “*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle Fasce A e B*”.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a “*valore, finalità e contenuti del piano di bacino*”;
- il DL 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, recante “*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*”;
- il DPCM 24 luglio 1998, recante “*Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*”;
- il DPCM 24 maggio 2001, recante “*Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*”.

RICHIAMATE

- la propria Deliberazione n. 2 dell’ 11 maggio 1999, con cui questo Comitato ha approvato la Direttiva contenente i “*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle Fasce A e B*”;



- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)*”;
- la propria Deliberazione n. 18 del 5 ottobre 2004, recante “*Adozione di “Progetto di Variante al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) –Rete idrografica minore naturale della Regione Piemonte” (art. 17, comma 6ter e art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183)*”;

PREMESSO CHE

- l’art. 1, comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino Piani Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6ter dell’art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;
- in conformità alla normativa di cui al punto precedente questo Comitato, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, ha adottato il “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico*” (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art. 17, comma 6ter della citata legge 183/1989. L’ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
- il PAI specifica le linee generali di assetto idraulico e idrogeologico per i differenti ambiti in cui è suddiviso il bacino di riferimento (rete idrografica principale e fondovalle; rete idrografica secondaria di pianura e rete scolante artificiale; versanti e reticolo idrografico di montagna), individuando modalità di attuazione degli interventi di difesa e prevedendo, a tale scopo, l’eventuale adozione di successive apposite direttive;
- il PAI, in particolare, ha esteso la delimitazione delle Fasce fluviali originariamente introdotta dal “*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*” (PSFF – adottato da questo Comitato Istituzionale con Deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997 e successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998) ai principali corsi d’acqua della parte del bacino del fiume Po non precedentemente interessata dal PSFF medesimo assumendo, in tal modo, i caratteri ed i contenuti di “*secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali*”;
- con riferimento ai territori interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali, il PAI persegue l’obiettivo primario di assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali;
- nel perseguimento del suddetto obiettivo, il PAI ha stabilito specifiche disposizioni relative alla programmazione degli interventi da realizzare nelle aree interessate dalla delimitazione delle Fasce fluviali. Tra tali interventi figurano, in particolare, quelli relativi alla realizzazione di infrastrutture a rete interessanti reticolo idrografico quali, ad esempio, le opere di attraversamento stradale o ferroviario;
- l’articolo 38 delle NA del PAI contiene specifiche disposizioni per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico



- nell'ambito delle Fasce fluviali A e B;
- in particolare, ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 38, , *“i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità [...] da sottoporre all’Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui al comma successivo, per l’espressione del parere rispetto la pianificazione di bacino”*;
 - il comma 2, dal canto suo, dispone che *“l’Autorità di Bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d’impatto sull’assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di Bacino”*;
 - inoltre, al fine di assicurare la compatibilità idraulica rispetto al Piano delle ulteriori opere di attraversamento, situate al di fuori delle aree incluse nelle suddette Fasce A e B e, in specie, sul reticolo idrografico minore del bacino del Po, l’articolo 19 delle NA del PAI dispone che *“le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario [...] devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall’Autorità di Bacino”*.

CONSIDERATO CHE

- allo scopo di dare attuazione alle citate disposizioni di Piano, in sede di adozione del PAI l’efficacia della Direttiva contenente i *“Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle Fasce A e B”*, già adottata con Deliberazione n. 2/1999 dell’11 maggio 1999 per le aree interessate dal primo PSFF, è stata estesa all’intero ambito territoriale di riferimento del PAI medesimo;
- nella specie, il punto 1.3 della suddetta Direttiva individua i soggetti istituzionali competenti ad esprimere il parere di compatibilità di cui alle norme del PAI riportate in premessa. In particolare, in tale punto viene specificato che tra gli interventi i cui progetti, ai sensi dell’articolo 38 NA, devono essere sottoposti al parere di compatibilità dell’Autorità di bacino figurano, qualora interessino le aree in Fascia A e B, i ponti e i viadotti di attraversamento e i relativi manufatti di accesso, costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete, le linee ferroviarie e le strade a carattere nazionale, regionale e locale, i porti e le opere per la navigazione fluviale;
- attualmente, pertanto, la competenza dell’Autorità di bacino all’espressione del parere di compatibilità dei manufatti di attraversamento stradale e ferroviario di nuova progettazione si estende a tutti i tratti del reticolo idrografico interessati dalla delimitazione delle Fasce fluviali del Piano di Bacino;
- fin da un momento precedente all’adozione definitiva del PAI, l’Autorità di bacino ha avviato l’elaborazione di un Sottoprogetto finalizzato alla raccolta ed elaborazione delle conoscenze necessarie per estendere gli indirizzi e le prescrizioni del PAI alla rete idrografica minore di pianura (Sottoprogetto SP 1.4, *“Rete idrografica minore naturale e artificiale”*);
- in particolare, il suddetto Sottoprogetto ha preso in esame il sistema idrico naturale e artificiale nelle aree di pianura e di fondovalle montano presenti negli ambiti territoriali compresi tra i corsi d’acqua dei principali affluenti del fiume Po, con l’obiettivo di integrare il quadro delle conoscenze circa le criticità



- idrauliche presenti e di definire l'assetto dei corsi d'acqua minori di pianura;
- a seguito del completamento dell'elaborazione del Sottoprogetto di cui ai punti precedenti, si è rilevata la necessità di procedere ad una ridefinizione dell'assetto delle Fasce fluviali comportante l'estensione delle stesse al reticolo idrografico minore;
- di conseguenza, questo Comitato ha adottato, nel corso della seduta del 5 ottobre 2004, la Deliberazione n. 18/2004, recante l'adozione di un primo Progetto di Variante delle Fasce fluviali, comportante l'estensione della delimitazione delle stesse alla rete idrografica minore naturale della Regione Piemonte;
- inoltre, sempre sulla base delle risultanze del suddetto SP 1.4, è attualmente in corso l'attività finalizzata all'elaborazione di ulteriori Progetti di Variante volti ad estendere la suddetta delimitazione delle Fasce fluviali a corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore di altri territori compresi nel bacino del Po;
- con riguardo a tali corsi d'acqua, oltre che con riguardo ad alcuni affluenti del fiume Po, le criticità indotte dalle opere in alveo risultano rilevanti a livello locale, inducendo nelle aree circostanti ai manufatti condizioni di rischio elevate o molto elevate;
- con riferimento alle situazioni di cui al punto precedente, si rileva che la valutazione della compatibilità dei progetti delle nuove opere richiede una conoscenza del territorio di tipo puntuale, necessariamente più specifica di quella in possesso Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino;
- al fine del miglior perseguimento delle finalità di tutela proprie del PAI, con specifico riferimento alla prevenzione e mitigazione del rischio indotto dalla realizzazione delle opere di cui ai punti precedenti, è pertanto opportuno che la valutazione di compatibilità di cui all'art. 38, per i corsi d'acqua del reticolo minore oggetto di delimitazione delle Fasce fluviali nonché per alcuni affluenti del fiume Po, sia effettuata dalle Amministrazioni che dispongono di conoscenza diretta del territorio, riservando a questa Autorità l'espressione del parere per le opere di attraversamento dei corsi d'acqua il cui assetto idraulico e morfologico risulti rilevante alla scala di bacino del Po;

ACQUISITO

il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico circa i contenuti della presente Deliberazione nella seduta del 21 dicembre 2005;

RITENUTO

pertanto, di modificare il Punto 1.3 della Direttiva richiamata in oggetto, nel senso precedentemente specificato

DELIBERA

ARTICOLO 1

1. Il punto 1.3 della Direttiva contenente "*Criteria per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce A e B*", (adottata con Deliberazione C. I. n. 2/1999 dell'11 maggio 1999 e successivamente inserita tra le Direttive del Piano stralcio per l'Assetto



Idrogeologico – PAI – adottato con Deliberazione C. I. n. 18 del 26 aprile 2001) è sostituito dal seguente:

“Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico, nei tratti dei seguenti corsi d’acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel presente Piano:

- *Po;*
- *Tanaro;*
- *Dora Riparia;*
- *Dora Baltea;*
- *Ticino;*
- *Adda;*
- *Oglio*

sono da sottoporre a specifico parere dell’Autorità di bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico appartenenti alle categorie di opere di seguito elencate:

- *i ponti e i viadotti di attraversamento e i relativi manufatti di accesso, costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete,*
- *le linee ferroviarie e le strade a carattere nazionale, regionale e locale,*
- *i porti e le opere per la navigazione fluviale.*

Su tutti i rimanenti corsi d’acqua, e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle Fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino, è formulato dall’Autorità idraulica competente all’espressione del Nulla Osta idraulico, ai sensi del T.U. 523/1904 e successive modifiche, la quale invia all’Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera mediante la trasmissione di apposita scheda descrittiva, ai fini dell’aggiornamento dei catasti delle opere in fascia.

Sono comunque da sottoporre a parere dell’Autorità di bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturali soggette a valutazione di impatto ambientale individuate nel DPCM 10 agosto 1988 n. 377 e nel D.P.R. 12 aprile 1996, Allegato A, e successive modificazioni e integrazioni”.

ARTICOLO 2

1. La modifica di cui all’articolo precedente entra in vigore dal giorno successivo alla data di adozione della presente Deliberazione.

Il Segretario Generale
(Dott. Michele Presbitero)



Il Presidente
(On. Roberto Tortoli)


